

C.I.S.L.
UNIONE SINDACALE PROVINCIALE DI MODENA
Via Badia, 8

Uff. Contr. e Vert.
Prot: 13283/CV/GFB/rb
Oggetto: accordo rivalutazione.

Modena 9.11.1951

ALLE UNIONI SINDACALI COMUNALI
AGLI ATTIVISTI DELLE AZIENDE
INTERESSATE

LL.SS.

Il giorno 2.12.1949 tra i rappresentanti della Camera del Lavoro e quelli delle Associazioni padronali si era raggiunto un accordo per l'applicazione delle rivalutazioni salariali dei lavoratori della Industria anche ai lavoratori delle categorie alimentari e chimici dipendenti da Cantine Sociali, fabbriche pomodoro, lavorazione frutta, ecc.

Tale accordo discusso e sottoscritto dalla sola Camera del Lavoro, dato che la nostra Organizzazione non era stata neppure convocata o resa edotta della cosa, prevedeva la corresponsione ai suddetti lavoratori di una sola parte della rivalutazione salariale.

In data 8 Novembre 1951, un nostro rappresentante veniva convocato all'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O. dove erano riuniti i rappresentanti della Camera del Lavoro e delle Associazioni Padronali, per la discussione della rivalutazione in riferimento all'accordo di cui sopra.

Questa Unione Provinciale però, dopo avere rilevato che alla discussione di tale accordo non era stata neppure convocata, dichiarava assolutamente insoddisfacenti per i lavoratori le clausole dell'accordo stesso e si rifiutava di discutere su tale base.

Dato però che le Associazioni Padronali insistevano per avere anche l'adesione della C.I.S.L., il rappresentante di questa Unione Sindacale Provinciale proponeva un nuovo testo di accordo.

Tale testo completamente differente dal precedente, perchè tra l'altro prevedeva la corresponsione integrale delle rivalutazioni salariali, ora infine accettato anche dalle altre parti, per la ferma intransigenza del nostro rappresentante.

Oltre alla corresponsione dell'intera rivalutazione a partire dal 1.11.1951, tale accordo, nell'art. 2, prevedeva pure la corresponsione di una indennità forfettaria ai lavoratori che hanno prestato la loro opera dal 5.8.49 al 31.10.51, tenuto conto che in tale periodo i lavoratori non hanno percepito la quota di rivalutazione dovuta.

A chiarimento dell'ultima parte dell'Art. 2, che prevede la ripartizione della quota di indennità per ogni anno di servizio, si precisa che il lavoratore ha diritto all'intera quota di un anno, anche se in tale periodo ha lavorato solo pochi giorni o poche settimane (indipendentemente dal periodo lavorato in ogni anno).

Vi preghiamo di rendere noto il contenuto della presente e dell'accordo che alleghiamo, ai lavoratori interessati rammentandovi che le aziende interessate sono: cantine sociali vinicole, fabbriche di pomodoro, di lavorazione frutta, di concentrati ecc.

Cordiali saluti

p. l'Uff. CONTR. E VERT.
(Nino Bonilauri)

ACCORDO RIVALUTAZIONI SALARIALI DIPENDENTI DAGLI ENTI IN CUI AVVIENE LA LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI, LIMITATAMENTE AL SETTORE VINICOLO, IVI COMPRESA LA LAVORAZIONE DELLE VINACCE, POMODORI, FRUTTA E CONCENTRAZIONI.

Il giorno 8 Novembre 1951, presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O. di Modena, alla presenza del Segretario Sig. Benatti Jenzo, si sono riuniti i Signori:

- 1 = Per.Agr. QUADRI Pietro = Segretario Associazione Coop. Lav. Prod. Agricoli.
- 2 = Rag. MASSARI RENZO = Per il Gruppo Cantine Sociali di Modena della Associazione suddetta.
- 3 = SIG. MENOZZI ODOARDO = Per la Federazione Lavoratori Ind. Alimentari della Camera del Lavoro.
- 4 = Sig. SABATTINI Felice = Per la Federazione Lavoratori Chimici della Camera Confederale del Lavoro.
- 5 = Sig. BONILAURI Nino = Per la Federazione Lavoratori Alimentazione dell'Unione Sindacale Provinciale,

per l'applicazione degli accordi, relativi alle rivalutazioni salariali dei lavoratori dell'Industria del 5.8.1949 e successivi, ai lavoratori dipendenti dagli Enti in cui avviene la lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli, limitatamente al Settore Vinicolo, ivi compresa la lavorazione delle vinacce, pomodora, frutta e concentrazioni.

Dopo lunghe discussioni, visto l'accordo provvisorio del 2.12.1949, le parti convengono quanto segue:

- 1= Stabiliscono di corrispondere integralmente ai lavoratori dipendenti dalle Aziende suddette, le indennità di rivalutazione salariale; a decorrere dall'1.11.1951, previste dagli accordi interconfederali del 5.8.1949. e successivi;
- 2= Premesso che, per i periodi precedenti, una revisione contabile comporterebbe un grave lavoro di ricerche e per agevolare le Aziende, dato il carattere stagionale delle stesse, le parti convengono di corrispondere ai lavoratori che hanno prestato la loro opera nel periodo intercorso dal 5.8.1949 al 31.10.1951, al suddetto titolo, in una unica soluzione definitiva le seguenti indennità forfettarie:
 - a) Per gli operai specializzatiL. 11,000,=
 - b) Per gli operai qualificatiL. 6,000,=
 - c) Per i manovali specializzatiL. 2,900,=Le suddette liquidazioni verranno corrisposte in proporzioni uguali, ripartite ogni anno di servizio, indipendentemente dal periodo lavorato in ogni anno;
- 3= Dette liquidazioni arretrate dovranno essere corrisposte ai lavoratori interessati entro e non oltre il 30.11.1951,

Letto, approvato e sottoscritto,

p. L'ASSOCIAZIONE COOP. LAV. PROD. AGRICOLI	<u>Firm.to QUADRI Pietro</u>
p. LA FEDERAZIONE ALIMENTAZIONE C.C.D.L.	<u>" MENOZZI Odoardo</u>
p. LA FEDERAZIONE CHIMICI = C.C.D.L.	<u>" SABATTINI Felice</u>
p. LA FEDERAZIONE ALIMENTAZIONE C.I.S.L.	<u>" NINO BONILAURI</u>
p. L'UFFICIO PROV. DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE.	

Firm.to BENATTI JENZO